
Votazione popolare

15 maggio 2022

Primo oggetto

Modifica della legge sul cinema

Secondo oggetto

Modifica della legge sui trapianti

Terzo oggetto

Recepimento del regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Primo oggetto**Modifica della legge sul cinema**

In breve	→	4-5
In dettaglio	→	10
Gli argomenti	→	16
Il testo in votazione	→	20

Secondo oggetto
**Modifica della legge sui trapianti
 (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare
 «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane»)**

In breve	→	6-7
In dettaglio	→	26
Gli argomenti	→	32
Il testo in votazione	→	36

Terzo oggetto
**Recepimento del regolamento UE relativo
 alla guardia di frontiera e costiera europea
 (Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

In breve	→	8-9
In dettaglio	→	42
Gli argomenti	→	48
Il testo in votazione	→	52



I video della
votazione:

 admin.ch/video-it



L'applicazione
sulle votazioni:

VoteInfo

In breve

Modifica della legge sul cinema

Contesto

Le emittenti televisive svizzere sono obbligate a investire il quattro per cento della loro cifra d'affari nella creazione cinematografica nazionale. Forniscono in tal modo un importante contributo alla produzione nazionale di film. Sempre più spesso tuttavia i film e le serie sono fruibili, a richiesta, anche su Internet (streaming). Finora in Svizzera per i servizi di streaming, attivi perlopiù a livello mondiale, non vige nessun obbligo d'investimento.

Il progetto

La modifica della legge sul cinema prevede di estendere anche ai servizi di streaming l'obbligo di investire il quattro per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera nella creazione cinematografica nazionale. Essi potranno partecipare direttamente alla produzione di film e serie svizzeri oppure versare una tassa sostitutiva a favore della promozione del cinema svizzero. Inoltre dovranno riservare il 30 per cento del loro catalogo a film e serie prodotti in Europa. Contro questa modifica di legge è stato chiesto il referendum.

In dettaglio	→	10
Gli argomenti	→	16
Il testo in votazione	→	20

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 1° ottobre 2021 della legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Per il Consiglio federale e il Parlamento la modifica di legge colma una lacuna venutasi a creare con la trasformazione digitale. Elimina infatti le disparità di trattamento tra emittenti televisive e servizi di streaming, rafforza la creazione cinematografica nazionale e contribuisce alla diversità culturale di un'offerta digitale sempre più ampia.

 admin.ch/legge-sul-cinema

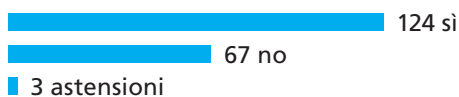
Raccomandazione
del comitato
referendario

No

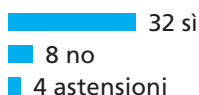
Il comitato referendario ritiene ingiusto obbligare i servizi di streaming a proporre il 30 per cento di film europei. L'apprezzata offerta di film provenienti da tutto il mondo rimarrebbe infatti tagliata fuori. Il comitato è inoltre convinto che l'obbligo d'investimento imposto ai servizi di streaming provocherà un aumento delle tariffe di abbonamento.

 no-alla-quota-sui-film.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Modifica della legge sui trapianti (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane»)

Contesto

Negli ultimi cinque anni in Svizzera in media 450 persone all'anno hanno ricevuto uno o più organi di una persona deceduta, ma il numero di organi necessari è molto più elevato. Attualmente un trapianto è possibile solo se il donatore vi aveva acconsentito in vita (modello del consenso). Spesso tuttavia nessuno è al corrente della volontà della persona deceduta e i congiunti devono decidere al suo posto. Nella maggior parte dei casi sono contrari alla donazione.

Il progetto

Il Consiglio federale e il Parlamento desiderano aumentare le possibilità dei pazienti di ricevere un organo e intendono pertanto disciplinare in modo nuovo la donazione di organi: chi non desidera donare i propri organi dovrà dichiarare la propria contrarietà in vita. In mancanza di questa dichiarazione si presumerà che una persona è disposta a donare i propri organi (consenso presunto). Ciononostante, i congiunti saranno coinvolti nella decisione e potranno rifiutare la donazione se sanno o ritengono che la persona in questione sarebbe stata contraria. Se non è possibile contattare i congiunti, il prelievo di organi non è permesso. La modifica della legge sui trapianti è il controprogetto all'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» che chiede anch'essa di introdurre il principio del consenso presunto, ma non disciplina il ruolo dei congiunti. Il comitato ha ritirato l'iniziativa a condizione che la modifica della legge sui trapianti entri in vigore. Poiché il referendum contro la modifica di legge è riuscito, essa è sottoposta al voto del Popolo.

In dettaglio	→	26
Gli argomenti	→	32
Il testo in votazione	→	36

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare la modifica del 1° ottobre 2021 della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Donare organi può salvare vite. Per il Consiglio federale e il Parlamento è pertanto importante che siano trapiantati gli organi di tutti coloro che possono e desiderano donarli in caso di morte. La nuova procedura garantisce il coinvolgimento dei congiunti e attenua la pressione che devono sopportare in una situazione delicata.

 admin.ch/legge-sui-trapianti

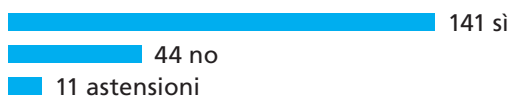
Raccomandazione
del comitato
referendario

No

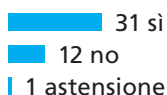
Secondo il comitato referendario ci saranno sempre persone che non saranno al corrente di doversi opporre alla donazione di organi. Pertanto con la nuova legge si accetterebbe che siano prelevati organi anche contro la loro volontà, in violazione del diritto all'autodeterminazione e all'integrità fisica.

 donazione-organ-non-senza-consenso.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In breve

Recepimento del regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Contesto

La Svizzera fa parte della rete di sicurezza Schengen. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) assiste a livello operativo gli Stati Schengen nella protezione delle frontiere esterne. La Svizzera collabora con Frontex da oltre dieci anni. Dalla fine del 2019 Frontex è in una fase di potenziamento nell'UE: il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso che la Svizzera parteciperà a tale ampliamento. Contro questa decisione è stato chiesto un referendum. Gli oppositori sostengono che finanziando l'Agenzia la Svizzera si rende corresponsabile di sue presunte violazioni dei diritti dell'uomo.

Il progetto

Con la riforma, Frontex disporrà di maggiori mezzi finanziari e di più personale. Avrà inoltre nuovi compiti nell'ambito dei rimpatri connessi con una decisione di allontanamento. Sarà inoltre aumentato il personale dell'Ufficio indipendente per i diritti fondamentali, che contribuisce a garantire il rispetto di questi diritti durante le operazioni alle frontiere esterne Schengen. Con il progetto del Consiglio federale e del Parlamento la Svizzera si impegna a contribuire a questa riforma. Il nostro Paese aumenterà gradualmente il suo contributo finanziario a Frontex e metterà anche a disposizione più personale e materiale. Se la Svizzera rifiuta questo sviluppo di Schengen, finisce automaticamente la sua cooperazione con gli Stati Schengen e Dublino, a meno che gli altri Stati dell'UE e la Commissione UE non decidano altrimenti.

In dettaglio	→	42
Gli argomenti	→	48
Il testo in votazione	→	52

La domanda che
figura sulla scheda

Volete accettare il decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e all'abrogazione dei regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (Sviluppo dell'acquis di Schengen)?

Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento

Sì

Per il Consiglio federale e il Parlamento è chiaro: Frontex è importante per il controllo delle frontiere esterne e la sicurezza dello spazio Schengen. E questo è anche nell'interesse della Svizzera. Con la sua partecipazione a Frontex il nostro Paese si assume le sue responsabilità e fornisce un contributo all'organizzazione dell'Agenzia. In caso di no, la Svizzera rischia di essere esclusa da Schengen/Dublino.

 admin.ch/frontex-it

Raccomandazione
del comitato
referendario

No

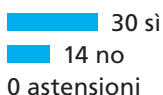
Per il comitato, Frontex è corresponsabile di casi di violenza, miseria e morte alle frontiere esterne dell'Europa. Ciononostante, si prevede di ampliare in modo considerevole Frontex, anche con i soldi della Svizzera. Chiunque è seriamente intenzionato a proteggere i profughi deve fermare il potenziamento di Frontex.

 frontex-referendum.ch

Il voto del
Consiglio nazionale



Il voto del
Consiglio degli Stati



In dettaglio

Modifica della legge sul cinema

Gli argomenti del comitato referendario	→	16
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	18
Il testo in votazione	→	20

Il cinema come patrimonio culturale

Il cinema nazionale dà un volto a un Paese e alla sua società. In Svizzera, così come in gran parte dell'Europa, la creazione cinematografica è quindi promossa dallo Stato. La Costituzione prevede espressamente questa possibilità per la Confederazione. Nel nostro Paese il sostegno è particolarmente importante dato che nelle singole regioni linguistiche i mercati del film sono molto limitati. Di conseguenza, l'industria cinematografica svizzera non può contare solo sulle sue forze. Oltre alla Confederazione e alle regioni, anche la SSR e le altre emittenti televisive svizzere contribuiscono alla produzione nazionale di film. Dal 2007 le emittenti private sono tenute a investire il quattro per cento della loro cifra d'affari nella creazione cinematografica nazionale¹.

Nuove abitudini di consumo

Oggi il consumo di film avviene sempre più spesso attraverso i servizi di streaming online. Per le produzioni di un piccolo Paese plurilingue come la Svizzera è difficile accedere al mercato mondiale e trovare spazio sulle piattaforme internazionali di streaming. In molti Paesi europei la situazione è diversa: essendo tenuti a investire nella creazione cinematografica locale, i servizi di streaming includono nella propria offerta sempre più film prodotti nel Paese in questione. In Svizzera per i servizi di streaming, attivi perlopiù a livello mondiale, non vige attualmente nessun obbligo di investire nella creazione cinematografica nazionale.

Che cosa sono i servizi di streaming?

I servizi di streaming propongono su Internet film e serie che possono essere visionati sul computer, sul televisore o su un apparecchio mobile in qualsiasi momento della giornata. I consumatori pagano il noleggio di singoli prodotti o sottoscrivono un abbonamento. Il mercato è dominato da un ristretto numero di operatori, perlopiù internazionali; in Svizzera si tratta soprattutto di Netflix, Disney+ e Blue. La cifra d'affari realizzata in Svizzera dai servizi di streaming è stimata a più di 300 milioni di franchi annui².

- 1 Sono escluse le piccole emittenti televisive. L'obbligo d'investimento si applica soltanto alle emittenti attive a livello nazionale o di regione linguistica che propongono film e le cui spese d'esercizio ammontano almeno a un milione di franchi.
- 2 Stima dell'Ufficio federale della cultura

**Estensione
dell'obbligo
d'investimento**

Il Consiglio federale e il Parlamento auspicano che in futuro oltre alle emittenti televisive anche i servizi di streaming nazionali ed esteri siano tenuti a investire nella creazione cinematografica nazionale il quattro per cento della cifra d'affari conseguita in Svizzera. La presente modifica di legge intende garantire la parità di trattamento tra questi servizi e le emittenti di programmi televisivi svizzeri. L'obbligo d'investimento si applicherà anche alle emittenti televisive estere che trasmettono blocchi pubblicitari destinati al pubblico elvetico (finestre pubblicitarie) e realizzano quindi guadagni grazie al mercato pubblicitario interno. Secondo le stime, con l'estensione dell'obbligo d'investimento la creazione cinematografica svizzera beneficerebbe ogni anno di 18 milioni di franchi in più³.

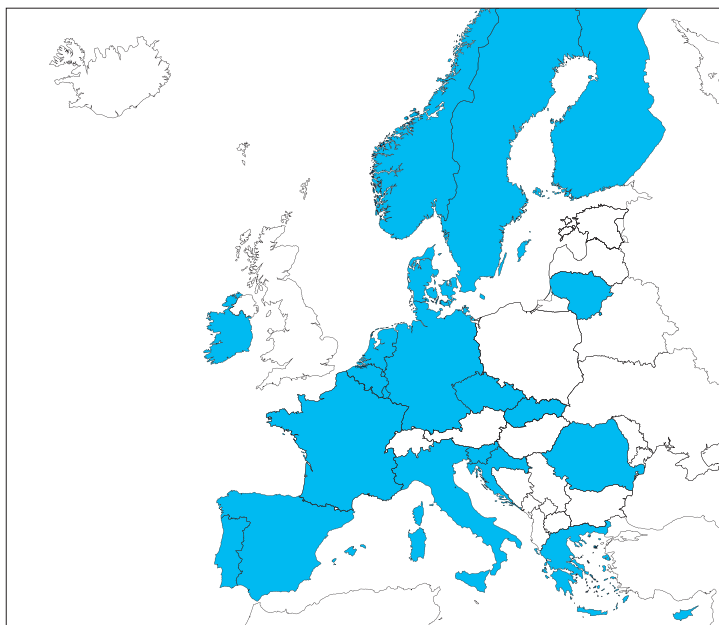
**Investimento
o tassa sostitutiva**

Gli operatori sono liberi di decidere in quali film o serie investire e in che modo farlo. Possono per esempio acquistare un film, partecipare alla sua produzione o commissionare la realizzazione di un film o di una serie da loro ideati. I film possono essere frutto di una produzione svizzera o di una coproduzione con altri Paesi. Gli operatori possono investire in film di fiction, documentari, film di animazione o serie televisive. Ogni quattro anni devono dimostrare di aver effettuato i dovuti investimenti. Se non è il caso, sono tenuti a compensare la differenza versando una tassa sostitutiva destinata alla promozione della cinematografia svizzera.

Contesto internazionale

In buona parte dei Paesi vicini i servizi di streaming sono soggetti a un obbligo d'investimento o all'obbligo di versare una tassa. Francia e Italia, per esempio, prevedono l'obbligo per i servizi di streaming di investire nella creazione cinematografica europea rispettivamente fino al 26 e al 20 per cento della loro cifra d'affari. Nessun obbligo d'investimento vige in Germania, dove si è optato esclusivamente per il pagamento di una tassa corrispondente al 2,5 per cento della cifra d'affari. In Austria invece non vi è né l'obbligo di investire né l'obbligo di pagare una tassa⁴.

Paesi che hanno introdotto un obbligo d'investimento o una tassa per i servizi di streaming



In bianco: nessun obbligo per i servizi di streaming di investire né di pagare una tassa o nessun dato disponibile.

Fonte: Osservatorio europeo dell'audiovisivo; stato: febbraio 2019 (obs.coe.int)

4 Osservatorio europeo dell'audiovisivo (2019): Mapping of national rules for the promotion of European works in Europe, pag. 60 segg., in inglese (obs.coe.int/de/web/observatoire > Legal > Our publications > Mapping reports > Mapping of national rules for the promotion of European works in Europe).

Quota di film europei

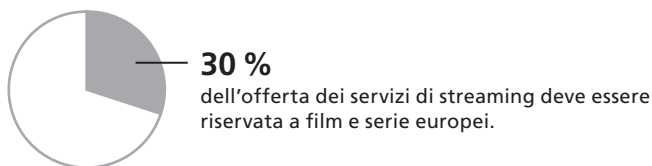
Dal 1993 le emittenti televisive svizzere ed europee sono obbligate a proporre almeno il 50 per cento di contenuti prodotti in Europa⁵. La modifica della legge sul cinema vuole introdurre una quota pari al 30 per cento per gli operatori di streaming. Lo scopo è quello di garantire la pluralità dell'offerta. Per i film svizzeri, invece, la legge non fissa nessuna quota.

Le due principali modifiche alla legge sul cinema

Obbligo d'investimento



Quota di contenuti europei



5 Sono escluse le piccole emittenti televisive. Tale quota si applica soltanto alle emittenti attive a livello nazionale o di regione linguistica.



Gli argomenti

Comitato referendario

La nuova legge sul cinema obbliga i servizi di streaming svizzeri ed esteri, come oneplus, Netflix o Disney+, a offrire almeno il 30 per cento di film europei, senza imporre il rispetto di standard qualitativi e senza considerare la domanda di noi consumatori. Produzioni molto seguite provenienti ad esempio dall'Asia o dall'America latina saranno quindi rimosse dal catalogo dei film, una vera ingiustizia! Inoltre, la nuova legge sul cinema provocherà senza dubbio un aumento delle tariffe di abbonamento ai servizi di streaming. Per questi motivi riteniamo che debba essere respinta.

No alla quota di film europei del 30 per cento

Con la nuova legge sul cinema i servizi di streaming svizzeri ed esteri devono riservare almeno il 30 per cento del loro catalogo a film europei e designarli come tali. Per questi film non è fissato nessuno standard di qualità. La nostra libertà di consumatori di guardare ciò che vogliamo si ritrova quindi inutilmente sacrificata in nome di un'assurda percentuale.

Ne risente la diversità dell'offerta di film

La nuova legge sul cinema favorisce unicamente le produzioni europee. L'apprezzata offerta di film da tutto il mondo (Africa, Asia, America ecc.) rimane tagliata fuori e a causa della quota europea trova meno spazio all'interno del catalogo dei film a disposizione. Tutto ciò va a scapito della diversità. La cultura cinematografica europea non è superiore alle altre! È ingiusto far dipendere l'offerta dall'origine dei film. Si tratta di un affronto a noi consumatori che decidiamo liberamente di pagare per determinati servizi e, in compenso, ci aspettiamo di vedere cosa piace a noi.

No alla nuova tassa sui film

I cineasti svizzeri beneficiano già oggi di sovvenzioni che vanno ben oltre i 100 milioni di franchi all'anno. È assolutamente legittimo e continuerà a essere così. Ciononostante, si prevede di obbligare le imprese private a investire almeno il 4 per cento della loro cifra d'affari realizzata in Svizzera nella creazione cinematografica locale. Questo obbligo d'investimento è paragonabile a una tassa speciale poiché implica la redistribuzione di fondi sottratti agli operatori coinvolti. Quasi nessun altro Paese europeo ha introdotto obblighi così severi. Ne siamo convinti: prima o poi l'obbligo d'investimento costringerà noi consumatori a mettere mano al portafoglio. La tassa speciale provocherà di sicuro un aumento delle tariffe di abbonamento.

Evitare un peri- coloso precedente

Con la nuova legge sul cinema le imprese private sono obbligate a sovvenzionare un dato settore attraverso i loro proventi lordi. È una pesante ingerenza nella libertà economica. Il grande rischio è che in futuro anche altri operatori, come Spotify o Apple Music, vengano obbligati a offrire almeno il 30 per cento di titoli europei. La nuova legge sul cinema deve quindi essere respinta in quanto rappresenta un pericoloso precedente.

Raccomandazione del comitato referendario

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 [no-alla-quota-sui-film.ch](https://www.no-alla-quota-sui-film.ch)

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

La modifica della legge sul cinema colma una lacuna venutasi a creare con la trasformazione digitale ed elimina le disparità di trattamento tra emittenti televisive e servizi di streaming. L'estensione dell'obbligo d'investimento ai servizi di streaming nazionali ed esteri promuove la produzione di film svizzeri e rafforza la diversità culturale dell'offerta. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto, in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Colmare una lacuna

In Svizzera la cifra d'affari realizzata ogni anno dai servizi di streaming supera i 300 milioni di franchi. Contrariamente alle emittenti televisive svizzere, essi non sono tuttavia obbligati a contribuire alla creazione cinematografica nazionale. La modifica di legge permette di colmare questa lacuna venutasi a creare con la trasformazione digitale.

Parità di trattamento

La legge assicura la parità di trattamento tra emittenti televisive e servizi di streaming nonché tra operatori nazionali ed esteri. In futuro anche le emittenti straniere che beneficiano di finestre pubblicitarie svizzere dovranno contribuire alla pluralità dell'offerta.

Rafforzare la produzione svizzera

La legge consente alla Svizzera di difendere i suoi interessi, come fanno del resto anche altri Paesi. L'obbligo d'investimento garantisce che almeno una piccola parte della cifra d'affari realizzata in Svizzera rimanga nel nostro Paese, creando posti di lavoro e commesse per le imprese locali. La nuova normativa contribuisce inoltre alla realizzazione di film e serie più innovativi che saranno proposti sulle piattaforme internazionali. Far conoscere le storie di casa nostra giova anche al turismo.

Una quota moderata

Attualmente le emittenti di programmi televisivi devono integrare nella loro offerta almeno il 50 per cento di film e serie europei. La legge introduce una disposizione analoga per i servizi di streaming. La quota prevista è limitata al 30 per cento ed è quindi inferiore a quella applicata alle emittenti televisive. Considerato che nell'Unione europea vige la stessa regola e che proporre un'offerta diversificata è anche nell'interesse dei servizi di streaming, di fatto gli operatori soddisfano già questo criterio. Perciò per i consumatori svizzeri non cambierà nulla.

Un obbligo d'investimento collaudato

È improbabile che l'obbligo d'investimento si ripercuota sui prezzi dello streaming. Nemmeno nei Paesi che prevedono obblighi d'investimento molto elevati è possibile stabilire una correlazione tra prezzi e regolamentazione. Del resto anche gli operatori traggono vantaggio dagli investimenti poiché ne ricavano film e serie interessanti da mettere in catalogo. Lo dimostra anche l'esperienza fatta con le emittenti televisive svizzere, che hanno praticamente sempre preferito investire piuttosto che versare una tassa sostitutiva.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sul cinema.

Sì

 admin.ch/legge-sul-cinema



Testo in votazione

Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) Modifica del 1° ottobre 2021

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020¹,
decreta:*

I

La legge del 14 dicembre 2001² sul cinema è modificata come segue:

Sostituzione di termini

¹ *Nell'articolo 14 capoverso 1 «Ufficio federale competente (Ufficio)» è sostituito con «Ufficio federale della cultura (UFC)».*

² *Negli articoli 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, 20 capoversi 1 e 2, nonché 23 capoverso 3 «Ufficio» è sostituito con «UFC».*

Art. 8, rubrica e cpv. 1

Promozione cinematografica

¹ Gli aiuti finanziari sono accordati:

- a. sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva);
- b. sulla base di criteri legati al successo (promozione legata al successo);
- c. sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione); o
- d. in funzione del contributo fornito alla pluralità e alla qualità dell'offerta cinematografica in tutte le regioni del Paese (promozione della pluralità).

Art. 10 cpv. 2

² È esclusa la concessione periodica di sussidi d'esercizio a imprese che perseguono uno scopo lucrativo.

¹ FF 2020 2813

² RS 443.1

§

Art. 15 cpv. 2

² Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi e degli offerenti di film in linea, nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Sono destinati:

- a. ai compiti di cui agli articoli 3–6;
- b. ai compiti connessi con la riscossione della tassa;
- c. ai compiti connessi con l'esecuzione del capitolo 3a.

Art. 19a Accesso al patrimonio cinematografico

¹ I film sostenuti dalla Confederazione sono depositati presso la Fondazione «Cine-teca svizzera».

² Trascorsi cinque anni dalla loro uscita, possono essere resi accessibili al pubblico.

Art. 24 cpv. 1, 3^{bis} e 5

¹ e ^{3bis} *Abrogati*

⁵ I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.

Titolo dopo l'art. 24

Capitolo 3a: Prescrizioni sulla promozione della pluralità dell'offerta cinematografica al di fuori dei cinema

Sezione 1: Pluralità dell'offerta cinematografica

Art. 24a

¹ Le imprese che offrono film in Svizzera tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono garantire, ai fini della promozione della pluralità dell'offerta, che almeno il 30 per cento dei film sia costituito da film europei e che questi siano designati come tali e facilmente reperibili.

² L'obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all'estero che si rivolgono al pubblico svizzero.

³ Il Consiglio federale esenta le imprese dall'obbligo di cui al capoverso 1 se:

- a. non raggiungono una determinata cifra d'affari minima;
- b. offrono film soltanto occasionalmente; o
- c. l'obbligo appare sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente a causa del tipo di film offerti o dell'orientamento tematico dell'offerta o poiché le offerte di terzi sono proposte inalterate.

§**Sezione 2: Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente***Art. 24b* Principio

¹ Le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi, o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono destinare ogni anno almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi alla creazione cinematografica svizzera indipendente o versare una corrispondente tassa sostitutiva. La tassa è esigibile se la quota dei proventi da investire annualmente non è raggiunta in media su un periodo di quattro anni.

² L'obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all'estero che si rivolgono al pubblico svizzero.

³ La presente sezione non si applica alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR).

⁴ Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, il Consiglio federale presenta un rapporto concernente l'entità dell'obbligo di investimento o della tassa sostitutiva di cui ai capoversi 1 e 2 e gli effetti di tali investimenti e tasse sulla creazione cinematografica svizzera e sulle imprese soggette all'obbligo di investimento o di versare la tassa.

Art. 24c Spese computabili

¹ Sono computabili le spese sostenute per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero destinate a terzi indipendenti dal committente. La nozione di film è retta dall'articolo 2.

² Sono computabili le spese per:

- a. l'acquisto dei diritti di commercializzazione dell'offerta propria dei titolari dei diritti e i compensi dovuti alle società di gestione autorizzate per l'utilizzazione dei film secondo la legge del 9 ottobre 1992³ sul diritto d'autore;
- b. la realizzazione di film su ordinazione;
- c. la produzione o coproduzione di film svizzeri, nonché coproduzioni nell'ambito di un accordo internazionale;
- d. la promozione e la mediazione di film di origine svizzera o il rafforzamento della piazza cinematografica svizzera, fino a concorrenza di un importo totale di 500 000 franchi all'anno e per programma televisivo;
- e. le istituzioni di promozione della cinematografia riconosciute dall'UFC.

³ Dalle spese vanno dedotti gli eventuali sussidi per la promozione della cultura e della cinematografia versati da Confederazione, Cantoni e Comuni, nonché da istituzioni prevalentemente sostenute da questi o finanziate mediante tributi pubblici.



Art. 24d Proventi lordi

¹ Per le imprese con sede all'estero sono determinanti soltanto i proventi lordi realizzati in Svizzera.

² Per le imprese che gestiscono reti sono determinanti soltanto i proventi lordi risultanti dalla propria offerta cinematografica.

Art. 24e Procedura

¹ Il Consiglio federale disciplina la procedura di determinazione e di riscossione della tassa sostitutiva, nonché la collaborazione con le autorità svizzere ed estere. In tale ambito tiene conto degli interessi legittimi delle imprese interessate alla salvaguardia dei loro segreti d'affari.

² Le imprese sono esentate dall'obbligo di prendere in considerazione la creazione cinematografica svizzera indipendente se:

- a. non raggiungono una determinata cifra d'affari minima;
- b. mostrano od offrono film soltanto occasionalmente; o
- c. l'obbligo appare sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente a causa del tipo di film offerti, dell'orientamento tematico dell'offerta o della limitata penetrazione del programma televisivo o poiché i programmi o le offerte di terzi sono proposti inalterati.

Art. 24f Assistenza amministrativa

Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente all'UFC i dati che potrebbero essere importanti per l'esecuzione del presente capitolo. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

Sezione 3: Obbligo di registrazione, di fare rapporto e di notifica

Art. 24g Obbligo di registrazione

¹ Le imprese che in Svizzera mostrano film nei loro programmi, o li offrono tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.

² Le imprese non iscritte nel registro svizzero di commercio devono indicare nel registro di cui al capoverso 1 un recapito in Svizzera e le persone responsabili.

³ Le modifiche devono essere comunicate senza indugio all'UFC.

Art. 24h Obbligo di fare rapporto

¹ Le imprese di cui all'articolo 24g capoverso 1 devono ogni anno:

- a. presentare all'UFC un rapporto che indichi se e come sono adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 24a capoverso 1;

§

- b. notificare all'UFC i dati necessari al controllo dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 24*b*, segnatamente l'importo dei proventi lordi realizzati e le spese fatte valere per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero.

² Le imprese esentate in virtù dell'articolo 24*a* capoverso 3 o 24*e* capoverso 2 comunicano se le circostanze determinanti per l'esenzione sono mutate.

Art. 24i Obbligo di notifica

¹ Le imprese che offrono film a pagamento in Svizzera tramite servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono notificare alla Confederazione il numero di richieste per ogni film.

² I dati sono pubblicati periodicamente.

Art. 27 cpv. 1

¹ Chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 23 capoversi 2 e 3 o 24*g* capoversi 1 e 2, è punito con la multa.

Art. 28 cpv. 1

¹ Chiunque, come membro della direzione di un'impresa, omette di notificare i dati che ha l'obbligo di notificare conformemente all'articolo 24 capoversi 2 e 3, 24*h* o 24*i* capoverso 1 nonostante sia stato diffidato, oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, è punito con la multa.

Art. 33, frase introduttiva e lett. f

Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti segnatamente:

- f. la cooperazione tra le autorità, la protezione dei dati e la computabilità dei contributi finanziari e delle tasse legati alle attività transfrontaliere.

§

II

La legge federale del 24 marzo 2006⁴ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2

² L'obbligo delle emittenti televisive che trasmettono film nei loro programmi di destinare una parte dei proventi alla creazione cinematografica svizzera indipendente è retto dalla legge del 14 dicembre 2001⁵ sul cinema.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 784.40

⁵ RS 443.1

In dettaglio

Modifica della legge sui trapianti (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane»)

Gli argomenti del comitato referendario	→	32
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	34
Il testo in votazione	→	36

Contesto

Una donazione di organi può migliorare in maniera decisiva la salute e la qualità di vita di persone che non possono fare a meno di un nuovo organo. Molte di loro possono anzi continuare a vivere solo grazie a una donazione. In Svizzera negli ultimi cinque anni in media 450 pazienti all'anno hanno ricevuto uno o più organi di persone decedute¹. Ma il numero di organi necessari è molto più elevato: alla fine del 2021 nel nostro Paese 1434 persone erano in lista d'attesa². A seconda dell'organo di cui si ha bisogno, il periodo di attesa dura più mesi, a volte addirittura anni.

Numero di donazioni basso nonostante i progressi

Al fine di aumentare il numero di donazioni, nel 2013 il Consiglio federale ha avviato il piano d'azione «Più organi per i trapianti». In collaborazione con i Cantoni ad esempio è stata migliorata la formazione del personale specializzato, sono state introdotte in tutta la Svizzera direttive e liste di controllo uniformi e l'informazione è stata intensificata. In tal modo è stato possibile incrementare man mano il numero di donazioni di organi. A confronto con altri Paesi dell'Europa occidentale tuttavia questa cifra è ancora bassa³. Alcuni sondaggi indicano d'altro canto che la maggior parte della popolazione svizzera è in linea di massima favorevole alla donazione di organi⁴. Pertanto il Consiglio federale e il Parlamento vogliono disciplinare in maniera diversa la donazione di organi.

- 1 A questi si aggiungono ogni anno circa 100 organi donati da persone viventi. Questo tipo di donazione non è compreso nella modifica della legge sui trapianti. ([🔗 bag.admin.ch/cifre-tx-organi](https://www.bag.admin.ch/cifre-tx-organi))
- 2 La metà delle quali in condizioni di salute tali da permettere un trapianto di organi. ([🔗 bag.admin.ch/cifre-tx-organi](https://www.bag.admin.ch/cifre-tx-organi))
- 3 Newsletter Transplant, International figures on donation and transplantation 2020, European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) ([🔗 edqm.eu](https://www.edqm.eu) > Transfusion & Transplantation > Transplantation > Reports and Publications)
- 4 Indagini dell'Ufficio federale della sanità pubblica sulla salute in Svizzera ([🔗 bag.admin.ch](https://www.bag.admin.ch) > Dati & Statistiche > Cifre chiave sulla medicina dei trapianti in Svizzera > Atteggiamento della popolazione)

**Oggi vige
il modello
del consenso**

Attualmente in Svizzera vige il modello del consenso: la donazione di organi, tessuti o cellule è permessa solo previo consenso. Spesso la volontà dell'interessato non è nota: senza un suo esplicito consenso i congiunti devono decidere secondo la sua intenzione presunta. Nella maggior parte dei casi, in tali frangenti i congiunti si oppongono alla donazione di organi. Proprio perché i congiunti sono coinvolti nel processo decisionale questo modello viene chiamato «del consenso in senso lato».

**Modello del
consenso presunto**

La modifica della legge sui trapianti introduce il modello del consenso presunto: chi non desidera donare i propri organi deve dichiarare la propria contrarietà. In assenza di una dichiarazione di volontà documentata, si presuppone che l'interessato approvi in linea di massima la donazione di organi.

**Coinvolgimento
dei congiunti**

I congiunti continueranno tuttavia ad essere coinvolti se l'interessato non si è espresso sulla donazione di organi («consenso presunto in senso lato»). Si chiederà loro se sono a conoscenza della sua volontà, ad esempio perché ne hanno parlato con lui. Possono rifiutare il prelievo di organi se sanno o presumono che l'interessato sarebbe stato contrario. In mancanza di una dichiarazione di volontà e se non è possibile raggiungere alcun congiunto non è consentito prelevare organi.

**La donazione di
organi di bambini
e giovani**

Come nella normativa attuale, le persone che hanno compiuto 16 anni possono determinare autonomamente se vogliono donare organi o meno. I genitori continuano a decidere per chi non ha ancora compiuto 16 anni, ma nel farlo devono tener conto dell'opinione del figlio.

**La Confederazione
crea un nuovo
registro**

Al fine di poter documentare la dichiarazione di volontà in modo semplice, sicuro e conforme alle norme di protezione dei dati la Confederazione intende istituire un nuovo registro. Ognuno può indicarvi se rifiuta di donare organi dopo la sua morte. Può anche confermarvi di essere disposto a farlo o limitare il consenso solo a determinati organi. L'interessato può modificare l'iscrizione in ogni momento.

Informazione sistematica della popolazione

La popolazione deve essere informata del passaggio al modello del consenso presunto. Pertanto la legge prescrive di informare in modo esauriente e sistematico sulla nuova normativa. L'informazione deve raggiungere tutti i gruppi della popolazione ed essere presentata in modo che sia accessibile e comprensibile anche per le persone con disabilità.

Condizioni immutate

I presupposti clinici necessari per una donazione di organi restano gli stessi di oggi:

- solo le persone che muoiono nel reparto di cure intensive di un ospedale possono donare organi;
- il decesso deve essere accertato senza ombra di dubbio da due medici;
- prima di un prelievo sono eseguiti provvedimenti medici preparatori.

Ampia diffusione del consenso presunto

Nella maggior parte dei Paesi europei vige il modello del consenso presunto, in parte con e in parte senza coinvolgimento dei congiunti. Ne sono esempi l'Austria, l'Italia, la Francia e la Spagna. In questi Paesi il numero di persone disposte a donare i propri organi dopo la morte è in media più alto che in Paesi in cui vige il modello del consenso⁵. I Paesi con quest'ultimo modello, come la Svizzera, la Germania, l'Irlanda e la Lituania, hanno tassi di donazione decisamente più bassi. Oltre al modello scelto, anche altri fattori possono aumentare il numero di donazioni, ad esempio le risorse negli ospedali e la formazione del personale specializzato. Per questo motivo il tasso di donazione può essere basso anche tra i Paesi che hanno adottato il modello del consenso presunto.

5 Scheda informativa dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP: Tassi di donazione di organi nel confronto europeo. ([🔗 bag.admin.ch/consenso-presunto](https://www.bag.admin.ch/consenso-presunto))

Cosa accade in caso di un NO?

La modifica della legge sui trapianti è il controprogetto indiretto del Consiglio federale e del Parlamento all'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane». Anche quest'ultima chiede l'introduzione del consenso presunto, ma non disciplina il ruolo dei congiunti. Il comitato promotore ne ha deciso il ritiro a condizione che entri in vigore il controprogetto. Il referendum contro quest'ultimo è riuscito, pertanto la modifica di legge è sottoposta al voto del Popolo. Se è accettata, il Consiglio federale la metterà in vigore e l'iniziativa popolare sarà definitivamente ritirata. Se invece la modifica di legge è respinta, avrà luogo la votazione sull'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane», a meno che il comitato promotore non la ritiri definitivamente.



Gli argomenti

Comitato referendario

Secondo la nuova legge ogni persona deve dichiarare per iscritto di essere contraria al prelievo dei propri organi se non vuole diventarne donatrice. Ma ci saranno sempre persone che non sanno che si sarebbero potute opporre. Si accetta dunque che i medici prelevino organi alle persone contro il loro volere, in violazione del diritto all'autodeterminazione e all'integrità fisica garantito dalla Costituzione. Non è permesso prelevare organi ad esseri umani senza che questi vi abbiano espressamente acconsentito.

In contraddizione con la Costituzione

La Costituzione federale garantisce ad ognuno il diritto all'integrità fisica e all'autodeterminazione. Questa protezione è tanto più importante in situazioni di elevata vulnerabilità: il passaggio dalla vita alla morte è una di queste situazioni. In virtù della nuova legge questo diritto dovrà invece essere espressamente fatto valere. In caso contrario gli organi potranno essere prelevati, in violazione della Costituzione.

Il consenso automatico non è etico

Ogni intervento medico, anche il più lieve, deve essere preceduto da spiegazioni esaurienti e dal consenso del paziente. Il fatto che non sia più necessario acconsentire al prelievo di organi non è etico.

Ulteriore pressione sui congiunti

I congiunti possono opporsi al prelievo, ma solo se dimostrano in modo plausibile che la persona deceduta avrebbe con ogni probabilità rifiutato di donare i propri organi. Questo sottopone i congiunti a una pressione inammissibile: se si oppongono al prelievo, si potrebbe rinfacciare loro un comportamento non solidale.

Sfruttamento degli esseri umani

Inoltre tutte le persone che vivono in Svizzera dovrebbero essere informate che il rifiuto di donare i propri organi deve essere dichiarato oralmente o in forma scritta. Questo obiettivo è illusorio. Ci sono persone che non parlano le lingue nazionali, che non capiscono ciò che leggono o che non sanno leggere. La nuova legge permette di prelevare loro gli organi contro la loro volontà. Inoltre molti non desiderano prendere subito misure per il caso in cui dovessero morire e perciò con ogni probabilità per precauzione deciderebbero di registrare la propria opposizione. La nuova legge potrebbe rivelarsi controproducente.

Un'informazione corretta non è possibile

Le persone che non si oppongono dovrebbero essere precedentemente informate in modo esaustivo e conoscere il concetto di morte cerebrale. Dovrebbero sapere che gli organi non sono prelevati da cadaveri freddi o che gli specialisti potrebbero prepararle per un prelievo mentre sono ancora nel reparto ospedaliero di cure intensive e le funzioni cerebrali non sono cessate del tutto. Non è realistico che tutte le persone ricevano queste informazioni prima di decidere e le capiscano: gli organi verrebbero rimossi senza che i pazienti siano a conoscenza della procedura clinica cui hanno acconsentito.

Raccomandazione del comitato referendario

Per questi motivi il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 donazione-organ-non-senza-consenso.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

In Svizzera sono in molti ad aspettare una donazione di organi. Un nuovo organo può salvare una vita o migliorarla in modo decisivo. Per questo motivo è importante che siano trapiantati gli organi di tutti coloro che possono e desiderano donarli una volta deceduti. Adottare il modello del consenso presunto può contribuire ad aumentare il numero di donazioni e aiuta i congiunti che devono affrontare una situazione difficile. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il controprogetto in particolare per i motivi esposti qui di seguito.

Potenziale per più donazioni

In Svizzera il numero degli organi donati è relativamente basso nonostante la maggior parte della popolazione in Svizzera sia favorevole alla donazione di organi. Introducendo il modello del consenso presunto il Consiglio federale e il Parlamento vogliono sfruttare meglio questo potenziale e migliorare le opportunità di chi è in attesa di ricevere un organo.

Questioni etiche considerate

La decisione di donare organi è una questione estremamente personale e il passaggio al modello del consenso presunto solleva questioni etiche. Il Consiglio federale e il Parlamento le hanno ponderate e ne hanno tenuto conto. Per questo motivo quando l'interessato non ha dichiarato la propria volontà in vita ci si rivolge ai congiunti che hanno il diritto di rifiutare la donazione di organi se sanno o presumono che l'interessato sarebbe stato contrario. In mancanza di una dichiarazione di volontà, se non è raggiungibile alcun congiunto, non è consentito prelevare organi.

Aiutare i congiunti

Il nuovo modello crea maggiore chiarezza: in assenza di una dichiarazione di volontà documentata si ritiene che l'interessato fosse a conoscenza del modello del consenso presunto e dunque consenziente. Questo aiuta i congiunti in una situazione delicata.

**Soluzione che
all'estero si è
dimostrata valida**

Esperienze fatte all'estero mostrano che il modello del consenso presunto può contribuire ad aumentare il numero di organi donati. Il modello vige nella maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale dove il numero di donazioni è tendenzialmente più alto che in Svizzera.

**Migliorare la qualità
di vita, salvare vite
umane**

Una donazione di organi può prolungare una vita umana o anche salvarla. È dunque importante, per quanto possibile, trapiantare tutti gli organi che si prestano allo scopo. Il passaggio al modello del consenso presunto rappresenta per il Consiglio federale e il Parlamento un passo importante per migliorare la salute di chi non può fare a meno di una donazione.

**Raccomandazione
del Consiglio
federale e del
Parlamento**

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la modifica della legge sui trapianti.

Sì

 admin.ch/legge-sui-trapianti



Testo in votazione

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Modifica del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 2020¹,
decreta:

I

La legge dell'8 ottobre 2004² sui trapianti è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1

¹ Gli organi, i tessuti o le cellule prelevati per scopi diversi dal trapianto possono essere conservati, trapiantati o impiegati per la fabbricazione di espunti standardizzati soltanto se sono state rispettate le prescrizioni della presente legge in materia di informazione, opposizione e consenso di cui agli articoli 8–8c, 12 lettera b, 13 capoverso 2 lettere f e g, 39 capoverso 2 nonché 40 capoverso 2.

Art. 8 Condizioni del prelievo

¹ È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se:

- a. la morte è stata accertata;
- b. la persona non si è opposta al prelievo.

² In mancanza dell'opposizione o del consenso o di un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti della persona deceduta possono opporsi al prelievo. Sono tenuti a rispettare la volontà presunta della persona deceduta.

³ Se nessuno degli stretti congiunti è raggiungibile, il prelievo non è consentito.

⁴ Se è comprovato che la persona deceduta ha delegato a una persona di fiducia la decisione circa il prelievo di organi, tessuti o cellule, questa persona subentra agli stretti congiunti.

⁵ Il prelievo di organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di espunti standardizzati è consentito soltanto se la persona deceduta o i suoi stretti congiunti vi hanno acconsentito. Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo del consenso anche per il prelievo di organi, tessuti o cellule non attribuiti secondo la sezione 4.

¹ FF 2020 8351

² RS 810.21



⁶ La volontà della persona deceduta prevale sulla volontà degli stretti congiunti e su quella della persona di fiducia di cui al capoverso 4.

Art. 8a Età minima

Chi ha compiuto 16 anni può decidere autonomamente se acconsentire o meno al prelievo dei suoi organi, tessuti o cellule.

Art. 8b Revoca

L'opposizione o il consenso, come pure ogni altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, possono essere revocati in qualsiasi momento.

Art. 8c Accertamento dell'opposizione

¹ Prima di effettuare un prelievo di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta, va verificato se nel registro delle donazioni di organi e di tessuti di cui all'articolo 10a figura l'opposizione o il consenso o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

² Il registro delle donazioni di organi e di tessuti può essere consultato soltanto dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.

³ Se né l'opposizione o il consenso né un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione figurano nel registro delle donazioni di organi e di tessuti o sono in altro modo immediatamente riconoscibili, va chiesto agli stretti congiunti della persona deceduta se sono a conoscenza di una sua dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

⁴ Se non sono a conoscenza né dell'opposizione o del consenso né di un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti vengono informati del loro diritto di opposizione di cui all'articolo 8 capoverso 2.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. la cerchia degli stretti congiunti;
- b. le modalità e i termini relativi al coinvolgimento degli stretti congiunti e all'esercizio del diritto di opposizione di cui all'articolo 8 capoverso 2.

Art. 10 Provvedimenti medici preparatori

¹ I provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti o cellule possono essere attuati se non vi è opposizione al prelievo di organi, tessuti o cellule; possono essere attuati già durante l'accertamento dell'opposizione.

² Devono inoltre adempiere le seguenti condizioni:

- a. non possono accelerare la morte della persona;
- b. non possono indurre nella persona uno stato vegetativo permanente;
- c. comportano per la persona soltanto rischi e incomodi minimi;
- d. sono indispensabili per la riuscita del trapianto.

§

³ Possono essere attuati soltanto dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.

⁴ Se il prelievo di organi, tessuti o cellule è subordinato al consenso del donatore o dei suoi stretti congiunti in virtù dell'articolo 8 capoverso 5, i provvedimenti medici preparatori possono essere attuati:

- a. prima della morte, soltanto se il donatore o i suoi stretti congiunti vi hanno acconsentito;
- b. dopo la morte, finché non è accertato se esista o meno il consenso.

⁵ Si applica per analogia l'articolo 8 capoverso 4.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i provvedimenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d;
- b. la durata massima dei provvedimenti nei casi di cui ai capoversi 1 e 4 lettera b.

Art. 10a Registro delle donazioni di organi e di tessuti

¹ Il Servizio nazionale di attribuzione di cui all'articolo 19 tiene un registro nel quale ciascuno può iscrivere l'opposizione o il consenso o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

² Le persone responsabili dell'accertamento della volontà relativa alla donazione negli ospedali in cui sono assistiti potenziali donatori possono consultare il registro mediante procedura di richiamo.

³ Il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti funge da numero d'identificazione personale.

⁴ Per le persone cui non è assegnato un numero AVS, il Consiglio federale può prevedere un altro identificatore personale.

⁵ Il Consiglio federale disciplina inoltre:

- a. il tipo di dati trattati nel registro;
- b. le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati;
- c. le modalità con cui le persone devono identificarsi all'atto dell'iscrizione nel registro.

Art. 54 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il Consiglio federale delega la tenuta del registro delle donazioni di organi e di tessuti di cui all'articolo 10a a un'organizzazione o una persona con sede in Svizzera e che dispone di esperienza nella tenuta di siffatti registri.



Art. 61 cpv. 2 e 3

² L'informazione comprende in particolare:

- a. l'indicazione della possibilità per ogni persona di esprimere la propria opposizione o il proprio consenso o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione nel registro delle donazioni di organi e di tessuti e di revocarli in qualsiasi momento;
- b. l'indicazione delle conseguenze derivanti da una mancata opposizione, segnatamente del fatto che il prelievo di organi, tessuti o cellule e l'attuazione di provvedimenti medici preparatori sono consentiti se non vi è opposizione da parte del donatore o dei suoi stretti congiunti;
- c. l'indicazione dei rischi e degli incomodi associati ai provvedimenti medici preparatori;
- d. *ex lett. b*
- e. *ex lett. c*

³ *Abrogato*

Art. 69 cpv. 1 lett. c^{bis} e c^{ter}

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale⁴, chiunque intenzionalmente:

- c^{bis}. preleva organi, tessuti o cellule da una persona in violazione delle disposizioni relative al consenso e all'opposizione di cui agli articoli 8–8c, 12 lettera b e 13 lettere f–i;
- c^{ter}. trapianta organi, tessuti o cellule prelevati in violazione delle disposizioni relative al consenso e all'opposizione di cui agli articoli 8–8c, 12 lettera b e 13 lettere f–i;

II

All'entrata in vigore della modifica del 18 dicembre 2020⁵ della legge federale del 20 dicembre 1946⁶ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), le disposizioni qui appresso della presente legge hanno il tenore seguente o sono completate come segue:

Art. 10a cpv. 3, 4 e 5, frase introduttiva, nonché lett. d

³ e ⁴ *Privi di oggetto o abrogati*

⁵ Il Consiglio federale disciplina:

⁴ RS 311.0

⁵ RU 2021 758

⁶ RS 831.10

§

- d. quali dati devono fornire le persone cui non è assegnato un numero AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 54 cpv. 2^{ter}

^{2ter} Per l'esecuzione dei compiti secondo l'articolo 10a della presente legge, l'organizzazione o la persona incaricata della tenuta del registro delle donazioni di organi e di tessuti è autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero AVS secondo l'articolo 50c LAVS⁸.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² È il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 22 marzo 2019⁹ «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane».

³ Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» sarà stata ritirata¹⁰ o respinta in votazione popolare.

⁴ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁷ RS 831.10

⁸ RS 831.10

⁹ FF 2019 2645

¹⁰ FF 2021 2341



In dettaglio

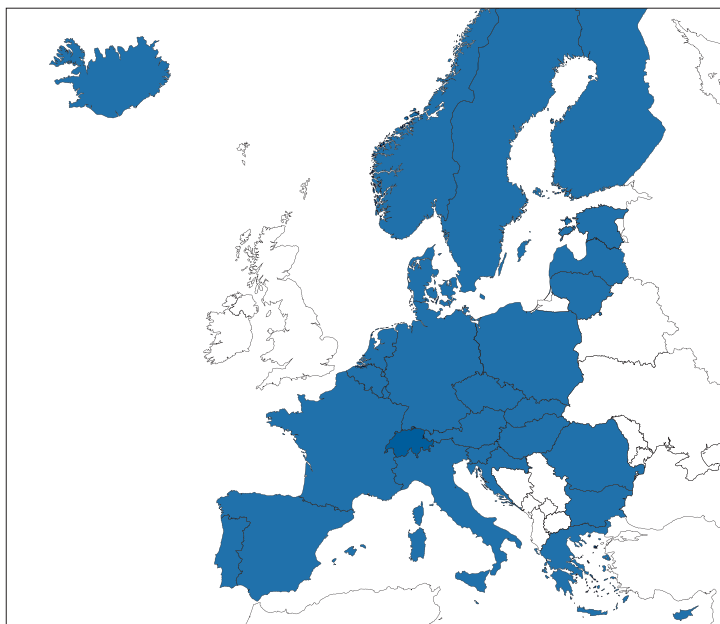
Recepimento del regolamento
UE relativo alla guardia
di frontiera e costiera europea
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Gli argomenti del comitato referendario	→	48
Gli argomenti del Consiglio federale e del Parlamento	→	50
Il testo in votazione	→	52

Contesto

Dal 2008 la Svizzera partecipa a Schengen (cfr. riquadro «La Svizzera e Schengen/Dublino»). Fanno parte dello spazio Schengen la maggior parte dei Paesi membri dell'UE nonché la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein. In linea di principio, in questo spazio si viaggia liberamente; non vi sono controlli sistematici alla frontiera. Pertanto gli Stati Schengen cooperano strettamente in ambito di sicurezza, in particolare le autorità giudiziarie e di polizia. Tutti gli Stati sono corresponsabili per la protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) assiste gli Stati a livello operativo, anche nel controllo della migrazione. Il nostro Paese partecipa a Frontex dal 2011. La crisi migratoria del 2015 ha dimostrato che i mezzi finanziari e le risorse di personale di Frontex sono insufficienti. L'UE ha dunque deciso di potenziare ulteriormente l'Agenzia e sta attuando la riforma già dalla fine del 2019. Con il progetto del Consiglio federale e del Parlamento la Svizzera contribuisce al potenziamento di Frontex.

Frontex (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera)



I Paesi partecipanti a Frontex sono colorati.

Fonte: Frontex; stato gennaio 2022 (frontex.europa.eu)

Controllo delle frontiere esterne

Ogni singolo Stato Schengen è competente per il controllo delle sue frontiere esterne; la propria sovranità è rispettata. Frontex assiste gli Stati in questo compito, ad esempio nella lotta alla criminalità transfrontaliera, in ambito di migrazione incontrollata o in caso di rimpatrio connesso con una decisione di allontanamento. Se necessario, l'Agenzia mette a disposizione degli Stati specialisti o mezzi, come navi o aerei. Elabora inoltre analisi della situazione e le mette a disposizione degli Stati Schengen.

Tutela dei diritti fondamentali

Frontex deve rispettare i diritti fondamentali. A tale scopo nel 2011 è stato creato l'Ufficio del responsabile dei diritti fondamentali e il forum consultivo sui diritti fondamentali. Dal 2021 anche due esperte svizzere coadiuvano il responsabile dei diritti fondamentali. Il forum consultivo, costituito tra l'altro da organizzazioni internazionali e non governative, fornisce consulenza all'Agenzia su questioni relative ai diritti fondamentali. I reclami possono essere presentati a Frontex o agli Stati Schengen. Tutte le segnalazioni concernenti eventuali violazioni dei diritti fondamentali sono trattate dall'Ufficio.

Ruolo della Svizzera

Partecipazione finanziaria e in termini di personale

Da oltre dieci anni la Svizzera partecipa, finanziariamente e con personale, alle operazioni Frontex alle frontiere esterne dello spazio Schengen. Confederazione e Cantoni mettono personale a disposizione dell'Agenzia, se necessario in uniforme e armato. Fino al 2021 la Svizzera ha fornito in media circa sei posti a tempo pieno all'anno. Il sostegno finanziario a Frontex avviene su base proporzionale, conformemente a quanto stabilito nell'accordo di associazione a Schengen e analogamente a quanto previsto in altri ambiti della cooperazione Schengen. Il contributo annuo è aumentato gradualmente; nel 2021 la Svizzera ha versato 24 milioni di franchi.

Controllo alla frontiera e sicurezza

Gli esperti messi a disposizione dal nostro Paese sostengono gli Stati Schengen in veste di specialisti in ambito di controllo dei documenti e di conducenti di cani oppure interrogando i migranti in arrivo. Ad esempio controllano se vi è un caso sospetto di tratta di esseri umani, di criminalità transfrontaliera o di terrorismo.

Rimpatrio

La Svizzera partecipa ai voli congiunti dell'UE coordinati e finanziati da Frontex per il rimpatrio di chi è oggetto di una decisione di allontanamento. In questo modo risparmia risorse e costi relativi al volo. Dal 2018 sostiene anche altri Stati Schengen nell'identificazione di persone obbligate a partire nell'ottenimento dei documenti di viaggio nonché nei rimpatri. Tali misure contribuiscono a garantire che le persone che devono lasciare lo spazio Schengen non si spostino da uno Stato Schengen all'altro. Le decisioni in materia di asilo e di allontanamento non sono prese da Frontex, ma dai singoli Stati.

Potere di codecisione nel consiglio di amministrazione

In quanto Stato associato a Schengen, la Svizzera è rappresentata nel consiglio di amministrazione di Frontex e partecipa al processo decisionale su temi che la riguardano direttamente, come ad esempio le questioni in materia di personale o di equipaggiamento. Nel consiglio di amministrazione la Svizzera si impegna anche a favore del rispetto dei diritti fondamentali.

Cosa cambia con il potenziamento di Frontex?

Ripercussioni in termini di personale

Entro il 2027 Frontex dovrebbe avere a disposizione 10 000 persone al massimo per il controllo delle frontiere esterne di Schengen e per il settore del rimpatrio. Si tratta di 3 000 collaboratori dell'Agenzia e di 7 000 specialisti messi a disposizione dagli Stati Schengen. Questa riserva sarà impiegata soltanto in caso di necessità. Con la riforma, anche la Svizzera parteciperà maggiormente in termini di personale: presumibilmente entro il 2027, il suo contributo aumenterà gradualmente; a seconda del fabbisogno si stimano fino a circa 40 posti a tempo pieno¹.

1 Messaggio del 26 agosto 2020 concernente il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (sviluppo dell'acquis di Schengen), nonché una modifica della legge sull'asilo; FF 2020 6219, n. 7.6 ([L](#) admin.ch > Diritto federale > Foglio federale > Edizioni del Foglio federale).

Ripercussioni
finanziarie

I contributi versati dalla Svizzera aumenteranno gradualmente fino al 2027 seguendo l'ampliamento dell'Agenzia. Dai 24 milioni di franchi del 2021 si stima che il contributo aumenterà a 61 milioni di franchi circa entro il 2027².

Rafforzamento
della tutela dei diritti
fondamentali

Con la riforma il responsabile dei diritti fondamentali di Frontex disporrà di 40 osservatori che, distribuiti sul territorio, controlleranno le attività per verificare eventuali violazioni dei diritti fondamentali. In caso di violazioni adotteranno provvedimenti.

**Che cosa succede
in caso di rifiuto?**

Se la Svizzera rifiuta la riforma, la sua cooperazione con gli Stati Schengen e Dublino finisce automaticamente, a meno che gli altri Stati dell'UE e la Commissione UE decidano altrimenti. La fine della cooperazione avrebbe gravi conseguenze per la sicurezza, il settore dell'asilo, il traffico di confine, il turismo e l'intera economia. Polizia e dogana non avrebbero più accesso ai sistemi di informazione e di ricerca di Schengen e Dublino. La Svizzera dovrebbe riesaminare le domande di asilo già respinte da un Paese europeo. Il confine svizzero diventerebbe una frontiera esterna dello spazio Schengen con controlli sistematici alla frontiera. Viaggiatori provenienti da Paesi non europei dovrebbero richiedere un visto per la Svizzera in aggiunta al visto Schengen, il che potrebbe dissuaderli dal visitare il nostro Paese. Secondo un rapporto del Consiglio federale, l'esclusione della Svizzera dalla partecipazione a Schengen/Dublino costerebbe all'economia svizzera miliardi di franchi all'anno³.

- 2 Calcoli dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Il contributo annuo della Svizzera corrisponde al 4,5 % circa del budget di Frontex.
- 3 Conseguenze economiche e finanziarie dell'associazione della Svizzera a Schengen. Rapporto del 21 febbraio 2018 del Consiglio federale in adempimento del postulato 15.3896; [parlamento.ch > 15.3896](https://www.parlamento.ch/15.3896) > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare.

La Svizzera e Schengen/Dublino

Dal 2008 il nostro Paese coopera strettamente con gli Stati europei nel settore della sicurezza e dell'asilo. Tale cooperazione si basa sugli accordi per una partecipazione alla collaborazione di Schengen e Dublino, negoziati nell'ambito degli accordi bilaterali II con l'UE. Il Popolo svizzero ha accettato tali accordi nel giugno del 2005, acconsentendo quindi anche di trasporre nel diritto nazionale gli sviluppi del diritto comunitario. Tale recepimento non è però automatico: il Consiglio federale e il Parlamento possono decidere in merito e, in caso di referendum, può esprimersi anche il Popolo. Il referendum contro il recepimento è finora stato chiesto due volte, una per l'introduzione del passaporto biometrico e l'altra in occasione dell'adeguamento della legislazione sulle armi. La popolazione si è detta favorevole entrambe le volte, confermando così nel suo insieme la collaborazione in ambito Schengen e Dublino. Qualora la Svizzera non recepisca o non trasponga tali sviluppi nel suo diritto interno, gli accordi relativi a Schengen e Dublino cessano automaticamente di essere applicabili al nostro Paese, a meno che il Comitato misto non decida altrimenti entro 90 giorni⁴. In questo comitato sono rappresentati la Svizzera, la Commissione europea e tutti gli Stati membri dell'UE. La decisione di proseguire la collaborazione deve essere presa all'unanimità.

4 Articolo 7 dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen; RS 0.362.31 ([🔗 admin.ch](https://www.admin.ch) > Diritto federale > Raccolta sistematica).

Gli argomenti

Comitato referendario

Violenza, miseria e morte sono ormai cosa di tutti i giorni alle frontiere esterne dell'Europa. I profughi vengono privati dei loro diritti, picchiati ed espulsi. Frontex, l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera dell'Unione europea, è corresponsabile di questa situazione. Le accuse rivolte a Frontex sono molto pesanti: mancanza di trasparenza, indifferenza e partecipazione a violazioni dei diritti dell'uomo. Ciononostante, si prevede di ampliare enormemente Frontex, anche con i soldi della Svizzera. Il Parlamento intende moltiplicare il contributo annuale all'Agenzia. Contro questa decisione è stato chiesto il referendum.

Finanziamento da parte della Svizzera

Frontex, l'Agenzia della guardia di frontiera dell'area Schengen, è cofinanziata dalla Svizzera per barricare l'Europa. Il contributo svizzero a Frontex dovrebbe aumentare fortemente per raggiungere i 61 milioni di franchi all'anno entro il 2027. Il Corpo delle guardie di confine svizzero dovrebbe inoltre partecipare maggiormente alle missioni armate di Frontex all'estero. Come Stato non membro dell'UE, il nostro Paese ha un diritto di voto limitato nell'ambito dell'organizzazione di Frontex, eppure contribuisce in misura sproporzionata al budget dell'Agenzia.

Miliardi per l'isolazionismo

Frontex è corresponsabile della politica di violenza attuata contro i migranti alle frontiere esterne dell'UE. Ora l'Agenzia coordina ed esegue anche le espulsioni forzate transnazionali. Entro il 2027 Frontex disporrà per i suoi compiti di un esercito permanente composto da 10 000 guardie di frontiera, nonché di armi, droni, navi e aerei propri. Il suo budget arriverà a 1,2 miliardi di franchi all'anno entro il 2027.

Decine di migliaia di persone soffrono e muoiono

Nell'area di intervento di Frontex, ovvero le frontiere esterne dell'UE, le conseguenze della chiusura sono evidenti. Le persone bloccate, vittime di violenze e private dei loro diritti fondamentali annegano, muoiono di freddo o soccombono a ferite e malattie.

**Violazioni dei
diritti dell'uomo**

Diverse ricerche confermano ciò che i profughi dicono da anni: Frontex è complice di violazioni dei diritti dell'uomo e di respingimenti illegali. Filmati documentano come Frontex sia presente quando le guardie costiere nazionali distruggono i motori delle barche e abbandonano i migranti in mare. Inoltre Frontex collabora sistematicamente con la cosiddetta guardia costiera libica che intercetta in massa le barche e le riporta con la forza in Libia.

**Lasciar morire
intenzionalmente
le persone**

La Svizzera è lo Stato in cui è stata firmata la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. Chiunque è seriamente intenzionato a proteggere le persone in fuga, deve fermare l'espansione di Frontex. Quando decine di migliaia di persone annegano in un Mediterraneo meticolosamente controllato non si tratta solo di disgrazia, ma di omicidio.

**Raccomandazione
del comitato
referendario**

Per tutte queste ragioni, il comitato referendario raccomanda di votare:

No

 frontex-referendum.ch

Gli argomenti

Consiglio federale e Parlamento

La libertà di viaggiare nello spazio Schengen è possibile solo grazie ai controlli sistematici alle frontiere esterne. Frontex migliora tali controlli e aumenta la sicurezza – anche per la Svizzera. Con la sua partecipazione a Frontex la Svizzera contribuisce a organizzare i controlli, sostiene gli Stati Schengen esposti e si impegna a favore dei diritti fondamentali. Rifiutare il progetto avrebbe conseguenze negative di vasta portata e costi elevati per la Svizzera. Il Consiglio federale e il Parlamento sostengono il progetto per i motivi esposti qui di seguito.

Proteggere meglio la Svizzera nel cuore dell'Europa

La Svizzera si trova nel cuore dello spazio Schengen, al centro delle maggiori vie di transito europee. La nostra sicurezza dipende pertanto anche dalla situazione alle frontiere esterne di Schengen. Il controllo efficace di queste frontiere è un investimento nella protezione del nostro Paese.

Partecipare e sostenere invece che stare a guardare

È nel nostro interesse essere coinvolti nel controllo delle frontiere esterne e nella gestione dei movimenti migratori. Soltanto partecipando la Svizzera può avere voce in capitolo in merito alle decisioni e orientare la direzione strategica di Frontex. Anche in caso di rifiuto Frontex continuerebbe a esistere e a essere impiegata alle frontiere esterne, senza però la partecipazione della Svizzera.

Impegno a favore dei diritti fondamentali

La Svizzera è favorevole a una politica di tolleranza zero rispetto ai respingimenti illegali di richiedenti l'asilo (i cosiddetti «pushback»). Con la riforma aumenterà pure la tutela dei diritti fondamentali, anche perché vi sarà più personale e l'ufficio del responsabile dei diritti fondamentali sarà rafforzato. Questa è una delle ragioni per cui la Svizzera intende sostenere la riforma e impegnarsi attivamente per la tutela dei diritti dell'uomo.

Rimpatrio più efficace

La cooperazione con gli Stati Schengen è centrale per quanto concerne il rimpatrio connesso con una decisione di allontanamento. Chi non è autorizzato a rimanere nello spazio Schengen deve lasciarlo. Frontex assiste ora maggiormente gli Stati Schengen nelle operazioni di rimpatrio e la Svizzera ne trae beneficio. Continua tuttavia a prendere autonomamente tutte le decisioni in materia di asilo e di allontanamento.

Conseguenze di vasta portata in caso di rifiuto

In caso di rifiuto la Svizzera rischia di perdere il suo status di membro della rete Schengen/Dublino, con conseguenze negative di vasta portata per il nostro Paese. Un pilastro centrale della sua sicurezza verrebbe a cadere. Le persone in uscita dalla Svizzera sarebbero controllate al confine con gli Stati Schengen, fatto che limiterebbe la libertà di viaggiare. La Svizzera dovrebbe esaminare più domande d'asilo. Non solo il turismo ne soffrirebbe; l'intera economia dovrebbe sopportare costi elevati. Inoltre, le relazioni con l'UE si inasprirebbero ulteriormente.

Raccomandazione del Consiglio federale e del Parlamento

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accogliere il decreto che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.

Sì

 admin.ch/frontex-it



Testo in votazione

**Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio
di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento
del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia
di frontiera e costiera europea e all'abrogazione
dei regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)
del 1° ottobre 2021**

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale
(Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020²,
decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 13 dicembre 2019³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

¹ RS 101
² FF 2020 6219
³ FF 2020 6303
⁴ RS 0.362.31



Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 7 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La Confederazione collabora con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen. Tale collaborazione prevede in particolare la messa a punto di strumenti di pianificazione sulla base del regolamento (UE) 2019/1896⁶ all'attenzione di tale agenzia.

Art. 71 cpv. 2

² Nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, in particolare di quelli secondo le lettere a e b, il DFGP può collaborare con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen.

Art. 71a cpv. 1

¹ La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2019/1896⁷; essi mettono a disposizione il personale necessario. La Confederazione versa ai Cantoni indennizzi per tali operazioni. Il Consiglio federale disciplina l'importo e le modalità degli indennizzi.

Art. 109f cpv. 2 lett. d

² Il sistema d'informazione serve a:

- d. trasmettere statistiche nonché i dati personali di cui all'articolo 105 capoverso 2 all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen sulla base del regolamento (UE) 2019/1896⁸.

⁵ RS 142.20

⁶ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1^{bis}.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1^{bis}.



Art. 111a, rubrica e cpv. 2

Comunicazione di dati

² La SEM trasmette i dati personali di cui all'articolo 105 capoverso 2 all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen, se quest'ultima ne necessita per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 87 paragrafo 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/1896⁹. Tale comunicazione è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

2. Decreto federale del 17 dicembre 2004¹⁰ che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino

Art. 1 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Le risorse di personale messe a disposizione dalla Svizzera all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera non possono andare a scapito della protezione delle frontiere nazionali.

3. Legge del 18 marzo 2005¹¹ sulle dogane

Art. 92a Competenza per gli impieghi in Svizzera

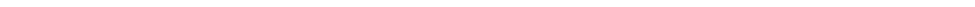
¹ Il Consiglio federale è competente per l'approvazione degli impieghi non armati alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera di esperti esteri in materia di protezione delle frontiere, della durata massima di sei mesi, convenuti annualmente con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

² L'Assemblea federale è competente per l'approvazione degli impieghi di durata superiore a sei mesi o armati. In casi urgenti il Consiglio federale può chiedere a posteriori l'approvazione dell'Assemblea federale. Consulta previamente le Commissioni della politica estera e quelle della politica di sicurezza delle due Camere e i Cantoni interessati.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1^{bis}.

¹⁰ RS 362

¹¹ RS 631.0



**Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano
di votare come segue il 15 maggio 2022:**

Sì

Modifica della legge sul cinema

Sì

Modifica della legge sui trapianti

Sì

**Recepimento del regolamento UE relativo
alla guardia di frontiera e costiera europea
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

